

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**Sezione Fallimentare**

**Procedura:** Vecchia Murano V.M. S.r.l. – Procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, L. Fall. (c.p. n. 20/2020)

**Giudice Relatore:** Dott.ssa Silvia Bianchi

**Commissario Giudiziale:** Dott. Daniele Epifani

\* \* \*

**RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO  
CON CONTINUITÀ AZIENDALE  
AI SENSI DEGLI ARTT. 161 E 186-BIS L. FALL.  
E CONTESTUALE**

**PROPOSTA DI TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI E PREVIDENZIALI  
AI SENSI DELL'ART. 182-TER L. FALL.**

**NONCHE'**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
EX ART. 161, COMMA 7, L. FALL. – 167, COMMA 2, L. FALL.**

\* \* \*

**Vecchia Murano V.M. S.r.l.** (di seguito denominata anche "**Vecchia Murano**", la "**Ricorrente**" o la "**Società**"), con sede legale in Venezia (VE), Castello 4392/A, CF e P.IVA. n. 00260770276, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentate *pro tempore* Renzo Ferro, nato a Venezia, il 4 febbraio 1940, C.F. FRRRNZ40B04L736I, giusta delibera assunta ex art. 152 L. Fall. in data 23 settembre 2021 avanti al Notaio Dott. Candiani di Venezia (che si allega, quale **doc. 1**), già pubblicata presso il Registro delle Imprese, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura rilasciata su foglio separato e da intendersi materialmente

congiunta al presente ricorso, dagli **Avv.ti Paolo Gnignati** del Foro di Venezia (C.F. GNGPLA61M31L736P; pec: paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it), **Junio Valerio D'Amico** del Foro di Cosenza (C.F. DMCJVL72C16D086R; pec: juniodamico@pec.studiolegaledfl.it) e **Michele Mazzolo** del Foro di Padova (C.F. MZZMHL83L29L483I; pec: michele.mazzolo@ordineavvocatipadova.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gnignati in Venezia, San Polo 2580, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it

**Premesso che:**

- A. con ricorso ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall. (il "**Ricorso Introdotivo**") depositato in data 22 dicembre 2020 e pubblicato nel Registro delle Imprese in data 23 dicembre 2020 (la "**Data di Riferimento**"), Vecchia Murano chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Venezia la concessione del termine di 120 giorni (con riserva di richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni) per il deposito della proposta concordataria, del relativo piano e dell'ulteriore documentazione richiesta per legge, o, in alternativa, per depositare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall.;
- B. con decreto in data 23 dicembre 2020 (comunicato alla Società in data 28 dicembre 2020) l'Ill.mo Tribunale di Venezia ammetteva la Ricorrente ai benefici della procedura prenotativa ex art. 161, sesto comma, L. Fall. (concedendo a Vecchia Murano termine di 120 giorni fino al 27 aprile 2021), disponeva gli obblighi informativi a carico della Società e nominava il Dott. Epifani quale Commissario Giudiziale;

- C. con istanza depositata in data 13 aprile 2021 la Ricorrente chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Venezia di prorogare di 60 giorni il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L. Fall.;
- D. con decreto in data 22 aprile 2021 il Collegio concedeva la predetta proroga ex art. 161, sesto comma, L. Fall. fino al 26 giugno 2021;
- E. con istanza depositata in data 9 giugno 2021 la Ricorrente chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Venezia di prorogare ulteriormente di 90 giorni il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L. Fall. ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020 (c.d. "proroga Covid");
- F. con decreto in data 16 giugno 2021 il Collegio concedeva la c.d. "proroga Covid" fino al 24 settembre 2021;
- G. la Società ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi informativi disposti dal Tribunale.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la Società

**deposita**

unitamente al presente ricorso (il "**Ricorso**"), il piano (il "**Piano**", che si allega quale **doc. 2**), la propria proposta (la "**Proposta**") di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186-bis L. Fall. e tutta la documentazione indicata dall'art. 161 L. Fall., formulando altresì, in quanto parte integrante del piano, una proposta di trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall. che contestualmente al deposito del presente atto, viene notificata anche agli Uffici competenti, nonché un'istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 161, comma 7, L. Fall. – 167, comma 2, L. Fall., e

**chiede**

che l'Ill.mo Tribunale di Venezia, previo ogni necessario accertamento, voglia

con proprio provvedimento dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo di cui, sin da ora, viene richiesta l'omologa.

\* \* \*

## Sommario

1. Presentazione della Società.....	5
1.1 Cenni storici sulla Società e l'attività caratteristica .....	5
1.2 La compagine sociale e la composizione degli organi societari.....	6
1.3 La struttura del gruppo e le partecipate .....	6
2. La crisi di Vecchia Murano .....	8
2.1 La crisi e le sue cause .....	8
2.2 La gestione interinale .....	11
3. La situazione di riferimento al 23 dicembre 2020 .....	12
3.1 Il passivo concordatario.....	12
3.3 Il Patrimonio netto.....	21
4. Le linee guida e le azioni del Piano concordatario .....	23
4.1 Il Business Plan.....	23
4.2 La Transazione Fininven e l'Accordo VLMG.....	25
4.3 Gli impegni ulteriori di Fininven.....	29
5. La Proposta concordataria .....	30
5.1 Premessa.....	30
5.2 La struttura della Proposta concordataria e gli impegni di pagamento assunti dalla Società.....	31
5.3 Possibile incremento del soddisfacimento dei creditori in caso di maggiori flussi realizzati nell'arco del Piano e/o di liberazione dei fondi .....	34
5.5 Facoltà di anticipata estinzione degli impegni di pagamento .....	35
5.6 La formazione obbligatoria delle classi al fine di consentire il voto dei creditori privilegiati dilazionati .....	36
6. Il trattamento specifico dei crediti tributari in base alla proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall. formulata dalla Società .....	38
6.1 Premessa normativa e oggetto della Proposta 182 ter .....	38
6.2 La Proposta 182 ter.....	41
6.3 La ricognizione del debito "fiscale" alla Data di Riferimento .....	41
6.4 Termini e tempistiche di adempimento della Proposta 182 ter.....	45
6.6 La convenienza della Proposta 182 Ter.....	46
7. La fattibilità del Piano e della Proposta concordataria e le attestazioni ex art. 161, terzo comma, 186-bis, secondo comma, 182-ter e 160, secondo comma, L. Fall. ....	47
8. La convenienza del concordato e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis L. Fall.....	49
9. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura .....	51
A) La competenza del Tribunale adito.....	51
B) I requisiti soggettivo ed oggettivo .....	51
C) La documentazione a corredo del Ricorso di cui all'art. 161 L. Fall.....	51
D) L'autorizzazione ai sensi degli artt. 161, comma 7, L. Fall. e/o ex art. 167, comma 2, L. Fall. ....	53
10. Conclusioni .....	53

\* \* \*

## 1. Presentazione della Società

### 1.1 Cenni storici sulla Società e l'attività caratteristica

Vecchia Murano è stata costituita nel 1970 e svolge in principalità attività di commercializzazione di vetri artistici, specialità veneziane, bigiotteria, preziosi, antiquariato ed ogni altro oggetto connesso o affine (si produce una visura camerale storica di Vecchia Murano *sub doc. 3* e il relativo statuto sociale *sub doc. 4*).

La Società può certamente definirsi uno degli operatori economici più significativi di Venezia nel mercato del vetro artistico grazie anche alla disponibilità delle sale espositive (in parte di proprietà della controllante Fininven ed in parte di terzi<sup>1</sup>) che, essendo adiacenti alla Basilica di San Marco, si trovano nel luogo ideale per lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle sale espositive concesse in locazione alla Società da terzi soggetti (aventi ad oggetto i locali denominati "Cesana"), a causa della crisi della Società (sulle cui cause si rinvia oltre), a far data dal marzo 2020, Vecchia Murano ha cessato di versare i canoni relativi al contratto di locazione in favore dei terzi soggetti, maturando un debito in linea capitale di complessivi Euro 314.311,50 di cui: (i) Euro 209.869,00 per il periodo anteriore al deposito del Ricorso Introduttivo ed (ii) Euro 104.345 maturati in prededuzione, per il periodo successivo al deposito del Ricorso Introduttivo.

I terzi avevano avviato anche un giudizio di sfratto.

In data 18 maggio 2021 la Società ha chiesto di essere autorizzata a sottoscrivere un accordo transattivo che prevedeva (per quel che qui rileva):

- a. riconoscimento che tutti i contratti di locazione con i terzi si sono risolti per inadempimento di Vecchia Murano;
- b. rinuncia da parte dei terzi ai canoni e all'indennità di occupazione sia per il periodo antecedente che successivo al deposito del Ricorso Introduttivo;
- c. perfezionamento di un nuovo contratto di locazione tra Vecchia Laguna Murano Glass S.r.l. (*newco* controllata da Fininven) e i terzi soggetti avente ad oggetto i locali "Cesana".

Codesto Ill.mo Tribunale, condividendo *inter alia* che il complessivo accordo transattivo avrebbe consentito la neutralizzazione dell'intero debito (assistito per altro da privilegio mobiliare) maturato nei confronti dei terzi, pari – in linea capitale – a oltre Euro 300 mila, di cui oltre Euro 100 mila maturati in prededuzione, con conseguente beneficio per i rimanenti creditori della Società che avrebbero vista elisa un'importante posta debitoria (privilegiata *in* prededuzione) della Società medesima, in data 27 maggio 2021 ha autorizzato la sottoscrizione della transazione (poi effettivamente sottoscritta in data 9 giugno 2021).

commercializzati dalla stessa Società a gruppi di turisti che visitano la città e che transitano, tradizionalmente, per Piazza San Marco.

La Società all'epoca della presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. impiegava complessivamente n. 16 dipendenti (senza tener conto degli amministratori) posti in cassa integrazione (si consideri che, a causa della pandemia da Covid-19, il numero dei dipendenti si è molto ridotto, essendo precedentemente quasi il triplo).

### **1.2 La compagine sociale e la composizione degli organi societari**

Il capitale sociale di Vecchia Murano, pari ad Euro 156.000 i.v., è così suddiviso tra due soci (cfr. doc. 3):

- Fininven, con una partecipazione pari al 98% del capitale sociale;
- Laguna Murano Glass S.r.l., con una partecipazione pari al restante 2% del capitale sociale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione:

- Renzo Ferro – Presidente;
- Dario Ferro – Consigliere;
- Antonio Engle – Consigliere.

La Società non ha un organo di controllo/revisione, non essendo a ciò obbligata.

### **1.3 La struttura del gruppo e le partecipate**

La Società è sottoposta al controllo, direzione e coordinamento da parte della società Fininven S.r.l. in liquidazione (di seguito "Fininven") (cfr. visura camerale storica di Fininven *sub doc. 5*), la quale – come si vedrà *infra* (cfr. pag. 11) – in data 23 aprile 2021 ha sottoscritto con i propri principali creditori un complessivo accordo (cfr. *doc. 6*) poi omologato in data 16-22 giugno 2021 dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall. (*doc. 7*), con un piano in

forza del quale è autorizzata a compiere gli interventi previsti nella presente Proposta, avendo per altro già realizzato (attraverso alcune dismissioni) gli attivi funzionali a permettere l'adempimento degli stessi.

La Società, a sua volta, detiene le seguenti partecipazioni:

- una partecipazione pari al 33,34% del capitale sociale di Venezia Service S.r.l.<sup>2</sup>;
- una partecipazione pari al 35,95%<sup>3</sup> del capitale sociale di Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l.<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> La società ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza Venezia Rovigo 02650980275 ed ha per oggetto: a) l'industria turistica in genere, la gestione di uffici e agenzie di viaggio e cambio valuta; b) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società attive nel settore dei servizi turistici, alberghieri, congressuali, assimilati e connessi quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio, uffici cambio, trasporti turistici; c) pianificazione e controllo della gestione imprenditoriale o finanziaria; attività promozionale dello sviluppo e dell'immagine, ricerca di mercato, marketing, progettazione pubblicitaria; pubbliche relazioni, assistenza e coordinamento vendite e acquisti; stipulazione di contratti in Italia e all'estero, coordinamento tecnico e amministrativo, servizi contabili, assistenza nella gestione del personale, servizi di logistica; manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari e immobiliari; servizi complementari e connessi, il tutto per società partecipate e non. La compagine sociale, oltre che da Vecchia Murano, è composta da Ferro e Lazzarini S.r.l. e da Laguna Murano Glass - S.r.l.

<sup>3</sup> Con riferimento alla partecipazione nella società Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l., si segnala che in data 27 novembre 2020 l'assemblea dei soci di Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l., con il voto contrario di Vecchia Murano, aveva deliberato sulla base di una situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 (che evidenziava una perdita di periodo che, sommata alla precedente perdita portata a nuovo negli scorsi anni, determinava la perdita integrale del capitale sociale) l'azzeramento del capitale e il successivo aumento sino ad Euro 30 mila. La Società ritenendo la delibera adottata da Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l. viziata sotto plurimi profili aveva impugnato la stessa delibera avanti al Tribunale di Venezia (sezione specializzata in materia d'impresa) radicando ante deposito del ricorso prenotativo il giudizio R.G. 9652/2020 – Dott.ssa Sara Pitinari. In data 22 gennaio 2021 Palazzo Rota Vetri d'Arte S.r.l. ha revocato la delibera contestata da Vecchia Murano; per l'effetto, preso atto del ripristino della partecipazione e dei diritti sociali in capo a Vecchia Murano, il giudizio (attesa anche la mancata costituzione della controparte) verrà abbandonato.

<sup>4</sup> La società che ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 834, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza Venezia Rovigo 04182460271 e svolge attività di vendita al dettaglio di vetro artistico e altri prodotti dell'artigianato veneziano presso le proprie sale espositive (condotte in

- una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Tristar S.r.l.<sup>5</sup>;
  - una partecipazione pari al 33,34% del capitale sociale di Eugenio Ferro & C S.r.l.<sup>6</sup>;
- (complessivamente le "Partecipazioni").

## **2. La crisi di Vecchia Murano**

### **2.1 La crisi e le sue cause**

Com'è purtroppo noto, il 2020 è stato un anno particolarmente devastante per moltissime imprese. Infatti, la nota pandemia da Covid-19 ha comportato un rallentamento (e, per un periodo di tempo considerevole, una vera e propria interruzione) di quasi tutti i settori produttivi e commerciali. Questo periodo di grande difficoltà è risultato poi ancor più dannoso per società che, come Vecchia Murano, operano nel settore della commercializzazione di vetro artistico.

Tale settore già scontava, infatti, la profonda crisi economica registrata negli ultimi anni, unita alla contrazione a Venezia dei volumi del turismo di livello medio-alto, che ha, mano a mano, ridotto sempre di più la clientela cui il prodotto della Società è da sempre stato rivolto.

---

locazione) site in Venezia a ridosso di Piazza San Marco, attualmente partecipata per il residuo 60,05% dal signor Roberto Aseo.

<sup>5</sup> La società ha sede legale in Venezia (VE), Sestriere San Marco 4779, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo 03488800271 ed ha per oggetto la produzione ed il commercio di vetri artistici, specialità veneziane, bigiotteria, preziosi, antiquariato ed ogni altro oggetto con questi connesso o affine, inoltre potrà esercitare il commercio di ogni tipo di oggetti per la persona e per la casa e svolgere ogni tipo di attività nel campo turistico in genere; il restante 70% del capitale sociale è detenuto da Fininven.

<sup>6</sup> La società che ha sede legale in Venezia Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Venezia Rovigo P.IVA 03353740271 ed ha per oggetto la produzione, il commercio di oggetti in vetro, articoli artistici in vetro, bigiotteria, oggettistica per arredamento e articoli per l'illuminazione.

Per altro, nel tentativo di incrementare le vendite, la liquidità e la rotazione del magazzino, la Società già prima della pandemia, era stata costretta ad adottare una politica di riduzione del margine rispetto agli anni precedenti, anche per essere più competitiva in un mercato in cui sempre più con maggior difficoltà il cliente è in grado di apprezzare la qualità del prodotto (limitandosi ad essere il più delle volte influenzato dal solo prezzo di vendita).

A causa della pandemia e delle restrizioni (*rectius*, divieti) negli spostamenti con relativo *lock down* (che hanno portato sostanzialmente alla totale assenza del turismo), il mercato di riferimento ha subito un vero e proprio tracollo.

Nel 2018 la Società ha realizzato un leggero utile di gestione azzerato dalla perdita derivante dalla gestione finanziaria (cfr. **doc. 8**: bilancio 2018 della Società).

Il 2019 ha evidenziato un andamento operativo migliore sia per ricavi che per margine, ma il combinato effetto di un'importante svalutazione dei crediti e di una partecipazione ha determinato una significativa perdita di esercizio che figura nel bilancio 2019 approvato (**doc. 9**: bilancio 2019 della Società).

La situazione contabile relativa al 2020 ha evidenziato – nell'anno di emersione della pandemia Covid – un risultato ovviamente negativo, in particolare a fronte di un valore della produzione pari a ca. Euro 223 mila, i costi della produzione sono stati pari a Euro 838 mila (di cui però ca. 475 mila riconducibili a costi per locazioni passive con Fininven, che saranno oggetto di rinuncia da parte di quest'ultima come si vedrà *infra*). Sulla base della medesima situazione contabile, la perdita di gestione è stata di ca. Euro 700 mila (che si riduce a ca. Euro 225.000,00 senza considerare i costi per le locazioni passive oggetto di rinuncia).

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	20/09/2021
<b>Valore della produzione</b>	<b>4.600.025</b>	<b>5.123.806</b>	<b>223.080</b>	<b>233.274</b>
Acquisti	656.090	633.865	31.937	30.710
Servizi	1.086.571	1.166.735	105.515	39.613
Locazioni	622.961	681.569	473.359	329.835
Costo del personale	1.712.630	1.734.457	199.034	31.828
Ammortamenti	88.837	48.528	-	-
Variazione rimanenze	306.048	305.084	-	-
accantonamento f.do sval.crediti	-	828.053	-	-
Oneri diversi di gestione	42.224	257.348	28.157	2.335
<b>Costi della produzione</b>	<b>4.515.361</b>	<b>5.655.639</b>	<b>838.003</b>	<b>434.321</b>
<b>Differenza della produzione</b>	<b>84.664</b>	<b>- 531.833</b>	<b>- 614.922</b>	<b>- 201.047</b>
Oneri finanziari	- 172.614	- 145.639	- 75.540	- 3.707
svalutazioni e sopravvenienze	- 14.000	-	- 2.606	- 4.033
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>- 101.950</b>	<b>- 677.472</b>	<b>- 693.069</b>	<b>- 208.786</b>
Imposte	- 47.212	- 87.692	-	-
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>- 149.162</b>	<b>- 765.164</b>	<b>- 693.069</b>	<b>- 208.786</b>

In tale contesto (aggravato dalla situazione di crisi in cui versava anche la capogruppo Fininven), la Società si è naturalmente venuta a trovare in una situazione di tensione finanziaria.

In particolare, nel novembre 2020, la Società ha così ricevuto la notifica di un'istanza di fallimento da parte di una dipendente, con riguardo alla quale attualmente pende la procedura prefallimentare n. 212/2020 Trib. Venezia, la cui udienza ex art. 15 L. Fall. è fissata (a seguito di rinvii per la pendenza della procedura in parola) per il prossimo 26 ottobre 2021.

Anche alla luce di tali ulteriori eventi, in data 18 dicembre 2020, il CdA della Società ha preso formalmente atto dell'esistenza di una evidente crisi finanziaria e deciso di ricorrere alla protezione del Tribunale per poter (i) in caso di un'auspicata attenuazione della pandemia in corso cui conseguirebbe (a cascata rispetto alla ripresa del turismo) una ripresa del mercato di riferimento, di poter predisporre (confidando nell'esperienza maturata negli anni dalla Società che ha dimostrato di essere leader nel settore) un piano in continuità, ovvero (ii) in caso

di malaugurata definitiva stagnazione del mercato, anche a causa dell'eventuale protrarsi della pandemia in corso, predisporre un piano di ordinata liquidazione (nel miglior interesse di tutti i creditori sociali) da inserire nella cornice di un accordo ex art 182-bis L. Fall. ovvero di un concordato liquidatorio.

## **2.2 La gestione interinale**

L'attività della Società è stata sospesa, come anticipato, anche a causa degli intervenuti provvedimenti restrittivi legati alla pandemia Covid-19, nel corso del 2020 e il personale è stato posto in cassa integrazione.

In previsione dell'elaborazione del Piano e della Proposta concordataria, la Società ha costantemente monitorato l'andamento del mercato di riferimento (anche alla luce delle evoluzioni della pandemia in atto).

Nel frattempo, la Società ha avviato un'interlocuzione con il socio di controllo (Fininven) al fine di avere conferma del necessario sostegno tale da rendere possibile la presentazione della Proposta concordataria contenuta nel presente Ricorso.

Fininven, d'altra parte, fortunatamente, ha *medio tempore* superato la propria crisi giungendo, come visto, nella fine di aprile del 2021 a stipulare con i propri creditori un accordo ex art. 182-bis L. Fall. (cfr. doc. 6) poi omologato dal Tribunale di Venezia (cfr. doc. 7) che espressamente prevede la possibilità di Fininven di sostenere le sue partecipate (tra cui Vecchia Murano è certamente quella principale) ai fini di preservare il relativo valore.

Forte anche di questa positiva evoluzione della situazione della controllante e della ripresa in estate dei flussi turistici la Società ha ripreso la sua attività, con un rigorosissimo controllo dei costi, nel corrente mese di settembre (si tenga presente, come si vedrà *infra*, che l'andamento della gestione della Società dalla

recentissima riapertura sino al 20 settembre 2021 è già stato recepito nella situazione che funge da “spalla” al Piano).

Contestualmente al compimento delle predette attività, Vecchia Murano ha altresì individuato il più appropriato trattamento, nella situazione data, da proporre in relazione alla propria esposizione debitoria tributaria ed ha così avviato i primi contatti al riguardo.

### **3. La situazione di riferimento al 23 dicembre 2020**

Ai fini del concordato è risultato necessario predisporre, da parte dell'organo amministrativo, una situazione di riferimento alla data del 23 dicembre 2020 (rispettivamente, la “**Situazione di Riferimento**”, mentre la data del 23 dicembre 2020 è indicata anche come la Data di Riferimento).

La particolare natura del presente concordato prevede il proseguimento dell'attività produttiva e il soddisfacimento dei creditori sociali nei termini della Proposta, attraverso i flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale come previsti nel Piano, oltre che dalla Finanza Esterna (di cui *infra*).

L'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal Piano concordatario, requisito richiesto dall'art. 186-bis L. Fall., è contenuta nel *business plan* redatto da Vecchia Murano (recepito alle pp. 18-21 del Piano, cfr. doc. 2, il “**Business Plan**”) cui si rinvia integralmente.

#### **3.1 Il passivo concordatario**

Come già detto *supra*, il passivo è stato cristallizzato alla data del 23 dicembre 2020 (il “**Passivo Concordatario**”), e partendo dai saldi contabili si sono riflesse nella Situazione di Riferimento alcune rettifiche per tener conto di compensazioni di legge, di riclassifiche nonché degli interessi maturati e maturandi in corso di Piano, onde fornire ai creditori una più corretta e prudente

fotografia del Passivo Concordatario alla Data di Riferimento.

Passivo	contabile	piano	attestatore
	23/12/20	23/12/20	23/12/20
Fondi Rischi e Oneri	828.053,31	-	-
Debiti verso banche	1.379.093,52	1.379.093,52	1.379.093,52
Fornitori	604.440,05	564.593,04	564.593,04
Fornitori privilegiati (stima)	81.571,00	81.571,00	81.571,00
Fornitori per rivalsa iva		39.847,01	39.847,01
Debiti commerciali in fragr. (escluso Fininven)	374.737,53	374.737,53	374.737,53
Debito commerciale Fininven	791.511,30	791.511,30	791.511,30
Debiti tributari, di cui:	704.740,00		
-Ires e ritenute		414.477,78 €	414.477,78
-Iva		290.262,22	290.262,22
Debiti previd.	501.690,47	501.690,47	501.690,47
Debiti verso personale	106.009,15	106.009,15	106.009,15
Altri debiti	16.680,35	16.680,35	16.680,35
Debiti verso soci	972.868,04	-	-
Fondo interessi su debito priv.	-	546,77	546,77
Rischio fiscale	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Predeuzioni	-	422.730,79	422.730,79
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.361.394,72</b>	<b>6.283.750,94</b>	<b>6.283.750,94</b>
PATRIMONIO NETTO	124.075,43		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.485.470,15</b>		

Va poi specificato che sono stati recepiti i fondi extracontabili per le spese di procedura e i fondi per le altre spese in predeuzione.

L'elenco analitico di tutti i creditori sociali con evidenza delle relative pretese e l'indicazione dell'eventuale rango privilegiato (specificandosi ovviamente che l'indicazione dei crediti e delle eventuali ragioni di privilegio non può essere in alcun modo interpretata come un riconoscimento di debito da parte della Società, ma costituisce solo la prudente rappresentazione del Passivo Concordatario soggetta a eventuali rettifiche anche all'esito delle autonome verifiche dell'organo commissariale) si allega *sub doc.* 20 (vedi *infra*).

Per ogni ulteriore informazione sulle voci del Passivo Concordatario si rinvia alla relazione ex art. 161, comma 2, lett. a), L. Fall., depositata *sub doc.* 17 (vedi

*infra*).

Anche ai fini della successiva esposizione, si anticipa fin d'ora che a causa dell'incapienza dei beni si è reso necessario prevedere un degrado di talune pretese e crediti privilegiati (come più ampiamente si spiegherà nel prosieguo).

#### Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche, di natura chirografaria (per linee autoliquidanti / esposizioni a breve termine, così come per finanziamenti chirografari), che ammonta a complessivi Euro 1.379.093,52, è così suddivisa:

<u>Debiti verso Istituti di credito</u>	<u>saldo contabile</u>
<b>Banche per conti correnti:</b>	
Banca Intesa S.p.A.	€ 461.657,87
Credem S.p.A.	€ 310.047,78
BPM S.p.A.	€ 591,63
Banca MPS S.p.A.	€ 294.004,05
Banca della Marca Cred Coop	€ 25.973,78
FriLadria S.p.A.	€ 208,34
<b>Banche per mutui</b>	
Banca Popolare Alto Adige S.p.A.	€ 143.723,12
Banca della Marca Cred Coop	€ 142.886,95
	<u>€ 1.379.093,52</u>

L'esposizione debitoria è calcolata partendo dal saldo contabile alla Data di Riferimento.

#### Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori chirografari sono stati iscritti nel passivo concordatario per Euro 564.593,04: tale somma è stata calcolata partendo dal saldo contabile (che registrava un debito di Euro 604.440,00) con recepimento delle rettifiche ed è comprensiva delle fatture da ricevere.

#### Fornitori privilegiati

L'importo dei fornitori privilegiati si riferisce principalmente alle seguenti posizioni: (i) professionisti e (ii) artigiani, assistiti da privilegio ex art. 2751-bis nn. 2 e 5 c.c.. L'importo non comprende il credito per IVA di rivalsa inserito nell'apposita voce "*Fornitori per rivalsa IVA*".

<b>DEBITI V/FORNITORI PRIVILEGIATI</b>	
UNGARO DOTT. SILVIA	184
DOTT. LUCIA BERTOTTO	1.084
MARIN DANIELA BONELLO	2.380
PREVEDELLO ANTONIO SAS	6.298
RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO	5.187
MANEO DANIELA	2.976
SUCC. MAZZUCCO ROMANO SNC	6.082
FALEGNAMER. LONGATO L e C SNC	3.416
MURRINE E CO DI MARIO FORMENTE	2.241
MARCO TOSO	92
DOTT. MARCO Busetto	106
EREDI DI B.S. LAMPADARI	16
LUISA TREVISAN	92
MICHELE BONINI	1.091
BS LAMPADARI DI ROSINA REMO	2.062
LAURA BRAIT	600
VALLE VALERIO	7
K. di CIRI KATIA	8.315
ALLESPAK OROPAK SNC Tinazzo M.	3.276
LUTIZ SNC di Gatto Roberto 6 C	1.451
LAGUNA di Bertoncillo Sergio D	140
GIUBILATO GIANCARLO	1.420
CAV. CATTELAN LUIGI	547
FT.DA RIC. LISIOLA	12.782
FT. DA RICEVERE DR.DE PERINI	1.997
FT.DA RIC. STUDIO BET	5.250
FT.DA RICEVERE STUDIO CIRIOTTO	12.480
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>81.571</b>

*Fornitori per rivalsa IVA*

Ai seguenti fornitori è stato riconosciuto il privilegio per rivalsa IVA per un

ammontare complessivo pari ad Euro 39.847,01, come meglio chiarito nella perizia ex artt. 160, comma 2, e 182-ter L. Fall. (cfr. doc. 10).

Fornitori ITALIA	Importo contabile
SIRU VENEZIA FOOD SRL	€ 1.220,00
ANTONIO VACCARI S.R.L.	€ 5.258,20
MARIN DANIELA BONELLO	€ 2.903,60
NUOVA S.MARCO SRL	€ 5.808,96
PREVEDELLO ANTONIO SAS	€ 7.683,44
RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO	€ 6.327,53
SENT SRL	€ 2.291,57
SUCC. MAZZUCCO ROMANO SNC	€ 7.419,77
EMMEVI	€ 78,00
FORNACE MIAN SRL	€ 1.952,00
MURRINE E CO DI MARIO FORMENTE	€ 2.734,36
EREDI DI B.S. LAMPADARI	€ 20,00
BS LAMPADARI DI ROSINA REMO	€ 2.515,10
K. di CIRI KATIA	€ 10.144,30
DAVERI VICENZA SRL	€ 870,54
SM 3000 S.R.L.	€ 3.066,78
ONLYLUX SRL	€ 3.264,91
ATON LUCE SRL	€ 43.727,24
LUTIZ SNC di Gatto Roberto 6 C	€ 1.770,22
GALLERIA SAN MARCO GSM 2016 SR	€ 111.425,29
SIGNORETTO S.R.L.	€ 488,00
	€ 220.969,81
fornitori di merce per rivalsa iva	€ 220.969,81
imponibile	€ 181.122,80
iva 22%	€ 39.847,01

Debiti commerciali infragruppo (verso soggetti diversi da Fininven)

Tale voce per complessivi Euro 374.737,53 si riferisce a prestazioni commerciali

infragruppo rese in favore della Società.

Fornitori gruppo Fininven	Importo contabile
LAGUNA MURANO GLASS SRL	€ 13.700,00
VERO ARTISTICO SRL	€ 94.407,12
EUGENIO FERRO & C. 1929 SRL	€ 24.751,96
FT.DA RIC.VENEZIA SERVICES	€ 18.567,00
Venezia Services S.r.l.	€ 178.790,85
Albatravel S.r.l.	€ 44.520,60
	<b>€ 374.737,53</b>

#### Debito commerciale Fininven

Il debito commerciale Fininven, pari a complessivi Euro 791.511,30, si riferisce per la quota di Euro 666.387,23 a canoni da locazioni impagati (assistiti da privilegio ex art. 2764 c.c.) e per la differenza a prestazioni commerciali. La Società ha ritenuto di indicarli in un'apposita voce (per differenziarli dagli altri debiti commerciali infragruppo) considerando che gli stessi saranno oggetto di integrale rinuncia da parte della stessa Fininven (come si vedrà *infra*) e, per l'effetto, non sono stati considerati a fini concordatari.

#### Debito tributario

Il debito tributario di Fininven pari a complessivi Euro 704.740,00 (privilegiato ai sensi dell'art. 2752, primo e terzo comma, c.c.), che sarà oggetto di proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall., verrà dettagliato nell'apposito paragrafo 6.3 di cui *infra*.

A fini esplicativi, si fornisce il dettaglio della composizione del relativo debito.

<b>Debiti Tributari</b>	<b>Contabile</b>
DEBITI PER IRES	€ 27.749,00
ERARIO C/IVA	€ 146.666,08
ERARIO C/RIT. IRPEF LAV.DIP.	€ 293.904,89
ADDIZ.REG-COM. AMMINISTRATORI	€ 923,29
DEBITO IMP.	€ 1.011,04
DEB.ACCERTAMENTO IVA 2017	€ 9.819,60
DEBITO ACCERTAM.IVA MAG-GIU18	€ 53.722,80
DEBITO RATEIZZ. IVA I^ TRIM 19	€ 80.053,74
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2011	€ 12.457,70
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2012	€ 31.460,76
DEBITI ACCERTAMENTO IRES 2016	€ 46.971,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 704.740,00</b>

Analogamente, al paragrafo 6.3 che segue, verrà dettagliato lo stanziamento del fondo rischi privilegiato per l'ammontare di complessivi Euro 1.300.000,00.

#### Debito previdenziale

Il debito verso istituti di previdenza è pari a Euro 501.690,47 ed è così composto:

INPS C/COMPETENZE	€ 81.680,70
INPS C/COMPETENZE 10%	€ 5.630,59
DEBITO QUAS	€ 8,00
DEBITO ENTE BILATERALE	€ 3.929,90
DEBITO INAIL	-€ 1.275,23
EST ENTE DI ASS.SANITARIA INT.	€ 1.560,00
DBITI FERIE CONTRIB AP ASSOGG.	-€ 122,56
TFR F.DO PENSIONE	€ 3.362,84
DEBITO RATEIZZ.INPS159218-17/9	€ 315.274,18
INPS PRECETTO	€ 97.682,79
ATTO11920190006638682000DA RE	-€ 19.356,91
DEBITO X ASSISTENZA CONTRIB	€ 13.316,17
<b>TOTALE</b>	<b>501.690,47</b>

#### Debito verso personale

Il valore contabile alla Data di Riferimento è di Euro 106.009,15 ed così composto:

Dipendenti e oneri connessi	Contabile
DEB. V/PERS. C/RETRIBUZIONI	€ 60.566,55
RAT.PAS.14^+FERIE+PERM	€ 27.656,72
FONDO T.F.R.	€ 17.785,88
<b>TOTALE</b>	<b>106.009,15</b>

#### Debiti diversi

Sotto la voce "debiti diversi" sono ricomprese le seguenti poste debitorie:

Altri debiti e fondi	Contabile
Commissione paritetica	€ 2.419,35
Debiti vari a privati	€ 222,00
debito rateizzazione Enel	€ 3.684,58
rateizzazioni Veritas	€ 7.421,00
Ratei per oneri bancari	€ 2.933,42
	€ 16.680,35

#### Debiti verso Soci / società collegate per finanziamenti

La posta debitoria si riferisce ai seguenti finanziamenti *intercompany* erogati dai soci di Vecchia Murano (per Euro 922.868,04, di cui Euro 912.268,04 da parte di Fininven) e dalla controllata Venezia Services S.r.l. per l'importo di Euro 50.000,00.

Finanziamenti	Contabile
<b>Finanziamento soci</b>	
Fininven S.p.A.	€ 912,268,04
Laguna Murano Glass S.r.l.	€ 10.600,00
<b>Altri Finanziamenti soci</b>	
Venezia Services S.r.l.	€ 50.000,00
	€ 972.868,04

Trattandosi di crediti finanziari pacificamente soggetti alla regola della postergazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., non se ne è tenuto conto a fini concordatari<sup>7</sup>.

#### Fondo privilegiato per interessi su debito privilegiato

La voce si riferisce allo stanziamento degli interessi legali sui crediti privilegiati dalla Data di Riferimento sino all'adempimento della Proposta.

#### Spese in prededuzione e fondo rischi

##### Spese in prededuzione

Le spese di procedura ante e post omologazione (Commissario Giudiziale e ausiliari) sono state stimate in complessivi Euro 74.955 (comprensivi di accessori), ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30.

È stato scelto di non rilevare l'effetto IVA sulle suddette spese di procedura, dato l'effetto neutro.

Le altre voci si riferiscono ai compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la Società nella predisposizione della proposta concordataria, all'attestatore, ai periti incaricati.

---

<sup>7</sup> Segnatamente, in dottrina, è stato osservato che "[...] la postergazione o l'obbligo di restituzione di quanto rimborsato ante fallimento, si applica ai finanziamenti c.d. "discendenti" o "verticali" (detti anche "down-stream loans") e, dunque, oltre a quelli erogati dalla società madre alla società figlia, anche ai prestiti concessi alla società "nipote", nella quale la prima partecipa solo indirettamente, attraverso la partecipazione che detiene in una o più altre società lungo la catena partecipativa. Alle stesse conclusioni si perviene per i finanziamenti fra "società sorelle" (c.d. cross-stream loans) e per i finanziamenti c.d. "ascendenti" (ovvero, up-stream loans), ma limitatamente a quelli erogati dalla società nipote alla società figlia, poiché entrambe sottoposte alla comune attività di direzione e coordinamento, come tali, assimilabili alla fattispecie dei prestiti erogati fra società sorelle (Lolli, Irace, Irrera, Tombari, Maugeri)" (così, A. MESSORE, *L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della regola della postergazione legale nei finanziamenti infragruppo*, GiustiziaCivile.com, 2018).

	onorario	cassa prev 4%	TOTALE
attestatori	51.400	2.056	53.456
commissario	72.072	2.883	74.955
advisor finanziario	100.000	4.000	104.000
periti	13.000	520	13.520
assistenza legale nel contenzioso tributario	30.000	1.200	31.200
advisor legali	140.000	5.600	145.600
	<b>406.472</b>	<b>16.259</b>	<b>422.731</b>

Si precisa che le altre spese di funzionamento societario sino ad esaurimento del Piano concordatario (quali i costi amministrativi, i costi ed oneri per gli adempimenti fiscali e societari, le spese per assistenza e consulenza in genere) sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario e non rappresentano nell'economia della presente esposizione una componente del passivo concordatario.

#### Fondi rischi

La Società, nel predisporre la propria Proposta concordataria, al netto del fondo rischi privilegiato di Euro 1.300.000,00, non ha ritenuto di appostare ulteriori fondi, fermo restando che sono state conteggiate nell'elaborazione del piano economico e finanziario (anche se non rappresentano nell'economia della presente esposizione una componente del passivo concordatario) fondi per imprevisti per oltre Euro 90.000,00 (che potranno pertanto riassorbire anche eventuali sopravvenienze passive attinenti al Passivo Concordatario).

### **3.3 Il Patrimonio netto**

L'art. 182-sexies L. Fall. prevede la non applicabilità delle disposizioni relative alla riduzione del capitale sociale per perdite nel periodo che va dalla presentazione della domanda di concordato alla omologa dello stesso. Infatti, in forza dell'art. 182-sexies, L. Fall., dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'art. 161, comma sesto, L. Fall. e fino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi 2, 3, 4, 2447, 2482 bis, commi 4, 5, 6 e 2482,ter c.c., né, per lo stesso periodo, opera

la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c..

Di conseguenza, dalla data di presentazione della domanda di pre-concordato non trova applicazione la disciplina societaria posta a tutela della conservazione del capitale sociale.

Con l'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, comma 4, L. Fall., riprendono pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c..

Ne consegue che l'organo amministrativo deve a quella data, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato (o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti), accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi di detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento.

Si tenga presente, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano i medesimi articoli del c.c. citati e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

In relazione a tale normativa, tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili nazionali, al momento dell'auspicata omologa del concordato

preventivo da parte dell'intestato Tribunale, vi saranno i seguenti effetti contabili da recepire nel bilancio della Società:

- effetto positivo inerente l'esdebitazione dai crediti chirografari/postergati, tenuto conto della percentuale di soddisfazione indicata nel Piano concordatario e nella relativa Proposta;
- recepimento delle rettifiche evidenziate nella Proposta per la valorizzazione del Passivo Concordatario, tenuto conto che la durata del Piano è prevista in un arco temporale sino al dicembre 2023.

Nella seguente tabella si riporta l'evoluzione prospettica più prudentiale del patrimonio netto a seguito dell'intervenuta omologa:

	23/12/2020	20/09/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	31/12/2023
dinamica base	124.075	- 135.637	- 299.737	- 3.059.112	1.976.889	2.780.083
svalutazione magazzino			- 2.698.750			
esdebitazione				4.683.751		
	124.075	- 135.637	- 2.998.487	1.624.639	1.976.889	2.780.083

#### 4. Le linee guida e le azioni del Piano concordatario

##### 4.1 Il Business Plan

L'attività che Vecchia Murano intende portare avanti per realizzare i flussi di Piano è quella indicata, come già visto, nel **Business Plan**, da intendersi integralmente richiamato nel presente Ricorso e che è stato fatto proprio dal Consiglio di Amministrazione della Società del 23 settembre 2021.

Il Business Plan – partendo da una situazione di partenza aggiornata al 20 settembre 2021 – prevede di proseguire sino al 31 dicembre 2023 la gestione (iniziata nel mese di settembre 2021) di Vecchia Murano negli attuali locali di proprietà di Fininven oltre che nei locali in precedenza condotti in locazione dalla Società ed ora da Vecchia Laguna Murano Glass S.r.l., società controllata

integralmente da Fininven, assumendo che il Tribunale vorrà autorizzare la sottoscrizione della Transazione Fininven e dell'Accordo VLMG (come in seguito definiti), per le ragioni di cui *infra*, che *inter alia* garantiscono alla Società di poter disporre delle sale espositive sino al termine del Piano medesimo.

In questa prospettiva sino al 2023 si assume di proseguire nell'attività caratteristica della Società con una adeguata marginalità in linea con le previsioni di flusso di Piano e le prospettive di ripresa (ferme restando le incertezze legate all'andamento della pandemia in essere). Il Piano prevede, inoltre, che si possano considerare acquisti di merce finalizzati al riassortimento del magazzino, ovviamente senza che tale circostanza possa incidere sugli equilibri della gestione previsti a Piano.

Il Piano è redatto secondo prudenza e prevede nella migliore delle ipotesi la realizzazione di un flusso di cassa netto (sommato alla liquidità già disponibile) di ca. 2 milioni di Euro. Alla luce delle incertezze legate alla pandemia in essere, tuttavia, la Società prudenzialmente, all'esito di un'analisi di sensitività (in particolare sulle crescite di ricavo così come sui margini operativi, come operato dagli stessi attestatori le cui analisi si condividono, cfr. doc. 15, paragrafo 20 pp. 54 e ss.), assume l'obbligo per patto concordatario di realizzare e destinare ai propri creditori un importo minimo (garantito anche dalla controllante Fininven) di flussi pari ad Euro 1.600.000,00 (comprensivi delle disponibilità di cassa iniziali), fermo restando che – come sarà chiarito più avanti – eventuali *surplus* netti (in eccesso rispetto all'importo di Euro 1.600.000,00) derivanti dalla gestione andranno comunque integralmente a beneficio del ceto creditorio.

I costi sono stati stimati in misura coerente con i bilanci precedenti della Società, appostando anche adeguati fondi rischi, anche per imprevisti.

#### **4.2 La Transazione Fininven e l'Accordo VLMG**

Come anticipato, dal corrente mese di settembre 2021 Vecchia Murano ha ripreso a svolgere la propria attività commerciale di vendita di vetri di Murano e di esposizione degli stessi in Venezia, Sestriere di Castello nelle sale espositive concesse in locazione alla Società dalla controllante Fininven, a mezzo di due contratti di locazione ad uso commerciale: (i) il primo del 31 dicembre 2010 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 7 gennaio 2011 al n. 45) a fronte di un canone annuale ora (a seguito della rideterminazione intervenuta in data 31 maggio 2016) pari a Euro 341.020/anno; (ii) il secondo del 2 gennaio 1999 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 18 gennaio 1999 al n. 806), nel quale la Società è subentrata in forza di atto di cessione in data 2 aprile 2002, a fronte di un canone annuale ora pari a Euro 26.123,60/annui (le "Locazioni Fininven").

Vecchia Murano conduce, peraltro, anche altri locali di proprietà di Fininven sulla base delle seguenti ulteriori locazioni aventi ad oggetto i seguenti locali: (i) Cannaregio 1334-1197-1197/a-1198 (cont. 2007 3 4546); (ii) Scorze' (Cont. 2007 3 150) e (iii) Castello 4773 (Contr. 2003 3 2676) (complessivamente le "Ulteriori Locazioni"). A causa della profonda crisi economica registrata negli ultimi anni, unita alla contrazione a Venezia del turismo di livello medio-alto, aggravata dall'evento straordinario dell'acqua alta a Venezia del 2019 e, ovviamente, dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo Italiano per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19, Vecchia Murano, nel

periodo antecedente alla presentazione della domanda prenotativa, ha maturato un ingente debito (assistito per la gran parte da privilegio speciale mobiliare nei limiti di cui all'art. 2764 c.c.) verso la controllante Fininven pari ad Euro 791.511,00. Nel periodo *post* deposito domanda di concordato in bianco, Vecchia Murano ha continuato a maturare debiti per canoni impagati (in prededuzione e con privilegio) verso Fininven che ammontano alla data del 20 settembre 2021 a ca. Euro 340.000,00.

Come già osservato, la controllante Fininven, la quale ha sottoscritto con i propri creditori un accordo (omologato ex art. 182-bis L. Fall.) di tipo liquidatorio (e che avrebbe titolo per avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto di locazione avente ad oggetto le sale espositive del 31 dicembre 2010) ha, quindi, avviato con Vecchia Murano una dialogo per il raggiungimento di un complessivo accordo in grado, da un lato, di sostenere il presente concordato e, dall'altro, di tutelare l'interesse della controllante a essere certa di poter dare corso alla liquidazione del suo patrimonio secondo le linee e le tempistiche dell'accordo 182-bis L. Fall. (cfr. doc. 6) omologato dal Tribunale di Venezia (cfr. doc. 7).

Al termine delle negoziazioni intercorse, è possibile per Vecchia Murano, funzionalmente alla realizzazione del Piano approvato dal CdA della Società e subordinatamente all'autorizzazione del Tribunale, sottoscrivere un accordo transattivo (la "Transazione Fininven", sulla base della proposta irrevocabile di Fininven *sub* doc. 11) che prevede, subordinatamente all'omologa definitiva della presente Proposta, i seguenti termini e condizioni:

- a) scioglimento anticipato delle Locazioni Fininven alla precedente data tra (i) i (6) mesi successivi all'esecuzione del Piano su cui si fonda la Proposta e (ii) i 30 (trenta) mesi successivi all'omologa definitiva della Proposta;
- b) scioglimento delle Ulteriori Locazioni con effetti economici dalla data di efficacia dell'accordo;
- c) obbligo di Vecchia Murano a riconsegnare a Fininven gli immobili oggetto delle Locazioni Fininven e delle Ulteriori Locazioni liberi e sgomberi da persone e cose entro e non oltre 90 giorni dalla relativa data di scioglimento, senza nulla avere a che pretendere (anche per eventuale indennità ex art. 34, L. 27.7.1978, n. 392);
- d) rinuncia da parte di Fininven a titolo definitivo e irrevocabile ad ogni proprio credito verso Vecchia Murano discendente dalle Locazioni Fininven e/o dalle Ulteriori Locazioni e/o comunque avente natura commerciale maturato sino al 30 settembre 2021 (compreso), pari a ca. Euro 1.130.000,00: (i) di cui Euro 791.511,00 concorsuale (assistito per Euro 666.387,23 da privilegio speciale mobiliare nei limiti di cui all'art. 2764 c.c.) e (ii) Euro ca. 340.000,00 (in prededuzione e con lo stesso privilegio);
- e) pattuizione a far data dal 1° ottobre 2021 (compreso) del canone delle Locazioni Fininven nella misura di complessivi Euro 340.000/anno (senza aggiornamenti ISTAT) con flessibilità nei pagamenti rispetto alle scadenze trimestrali di 90 giorni;

- f) impegno di Fininven a cooperare con Vecchia Murano al fine di far rinvenire alla stessa la disponibilità di nuove sale espositive da utilizzare dopo la liberazione delle sale espositive oggi concesse in godimento a Vecchia Murano da Fininven medesima.

La Transazione Fininven consentirebbe (i) la neutralizzazione dell'intero debito concorsuale (assistito peraltro da privilegio speciale mobiliare e, quindi, sul magazzino che è il maggior valore attivo della Società) e prededucibile (sino alla data in cui Vecchia Murano ha ripreso la propria attività), pari – in linea capitale – ad oltre Euro 1 milione, con conseguente beneficio per i rimanenti creditori della Società che vedrebbero elisa un'importante posta debitoria (privilegiata e prededucibile) della Società medesima e (ii) la realizzabilità del Piano in continuità che, in caso di fallimento, sarebbe certamente pregiudicato essendo impossibile per il Curatore dare corso ai pagamenti (anche solo quelli maturati in via di prededucazione) la cui mancanza darebbe a Fininven il diritto di risolvere in qualsiasi momento – giusta la clausola risolutiva espressa contenuta nel principale contratto di locazione (cfr. **doc. 12**) – il rapporto locativo in essere avente ad oggetto le sale espositive con immediata disgregazione dell'azienda e grave pregiudizio, prima di tutti, dei creditori sociali.

Inoltre, con riguardo ai locali denominati "Cesana", oggetto della transazione di cui alla nota 1 che precede, la Società ha raggiunto con Vecchia Laguna Murano Glass S.r.l., con sede legale in Venezia (VE), Castello 4392/A, codice fiscale e partita iva n. 04552510272 ("**VLMG**"), partecipata integralmente da Fininven, un'intesa che prevede, sempre subordinatamente all'autorizzazione del Tribunale, la sottoscrizione di un contratto di logistica e servizi (di cui si

allega l'offerta irrevocabile ricevuta da VLMG *sub doc. 13*, l' "**Accordo VLMG**"). Tale contratto consentirebbe alla Società, la quale in ottica prudenziale aveva ottenuto (durante la fase prenotativa) lo scioglimento della locazione riferibile a tali locali (cfr. nota 1 che precede), di poter beneficiare transitoriamente (sino al termine del Piano) dei servizi connessi a tali spazi espositivi a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 50.000/annui sino al 31 dicembre 2022 e pari ad Euro 134.739/annui dal 1° gennaio 2023 alla data di esecuzione del Piano (fermo restando che la Società può in ogni momento recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni). Tale maggior onere appare coerente con gli assunti di Piano e consentirebbe di garantire alla Società una miglior capacità attrattiva (in continuità con le passate gestioni) verso i turisti.

#### **4.3 Gli impegni ulteriori di Fininven**

La controllante ha altresì confermato, subordinatamente all'omologa definitiva della Proposta concordataria, i seguenti impegni a sostegno della proposta di concordato formulata nel presente Ricorso (con lettera del 24 settembre 2021 qui allegata *sub doc. 14*):

- obbligo di versare "finanza esterna" (a fondo perduto), rinunciando a qualsiasi regresso/rimborso, sino a concorrenza della minor somma tra (i) l'importo di Euro 390.000,00; e (ii) l'importo necessario ad assicurare ai creditori chirografari (compresi quelli degradati per incapacienza) una percentuale di soddisfazione pari al 10% (la "**Finanza Esterna**"). L'erogazione della Finanza Esterna, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Vecchia Murano e/o degli organi della procedura di concordato preventivo, avverrà con le modalità richieste dalla Società e/o dagli

organi della procedura di concordato preventivo, anche attraverso pagamento diretto in favore dei creditori sociali di Vecchia Murano, non comportando il supporto di Fininven né un incremento dell'attivo, né un aggravio del passivo di Vecchia Murano. Fininven si è altresì manifestata disponibile a versare sin da subito l'importo pari alla Finanza Esterna presso un Notaio (con mandato allo stesso di svincolare l'importo subordinatamente all'omologa definitiva) entro 10 (dieci) giorni dal provvedimento di ammissione ex art. 163 L. Fall.;

- obbligo di versare alla Società, a garanzia dei flussi minimi conseguibili da Piano sopra citati, la differenza tra (i) l'importo di Euro 1.600.000,00 e (ii) il totale dei flussi effettivamente destinati dalla Società nell'arco di Piano ai propri creditori sociali.

\* \* \*

## **5. La Proposta concordataria**

### **5.1 Premessa**

Come si è già avuto modo di anticipare, il Piano e la relativa Proposta di concordato che Vecchia Murano intende presentare assumono una prospettiva di continuità aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186-bis L. Fall..

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, l'unico elemento costitutivo e caratterizzante il concordato in continuità aziendale "è che il piano preveda la *continuazione dell'attività d'impresa in capo allo stesso soggetto imprenditore o in capo a un terzo, condizionata all'attestazione da parte del professionista indipendente di cui all'art. 161, comma 3, l. fall. che la prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior*

*soddisfacimento dei creditor"* (cfr. App. Venezia, 28 settembre 2020, in *lfallimentarista.it*).

Nel nostro caso, appare indiscusso che viene mantenuta in vita un'azienda con caratteristiche precise (in sostanza una Vecchia Murano ridimensionata, ma che continua pur sempre a svolgere sostanzialmente la stessa attività caratteristica ed occupare 16 dipendenti) per cui la procedura va necessariamente qualificata come concordato in continuità.

L'art. 186-bis L. Fall. prevede che il Piano sotteso ad un concordato in continuità debba contenere una *"analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano concordatario"*.

A tale fine, il Business Plan (con sviluppo trimestrale a partire dal 4° trimestre 2021 sino al dicembre 2023) approvato dalla Società contiene un'accurata analisi (i cui tratti distintivi sono stati illustrati nei precedenti paragrafi e nel doc. *sub 2*) della struttura dei costi sottesi alla prosecuzione dell'attività aziendale e dei ricavi attesi, ricavi che garantiranno a Vecchia Murano, secondo le previsioni del Piano, la provvista necessaria a coprire sia i costi dell'attività aziendale, sia, unitamente alla Finanza Esterna, l'adempimento degli obblighi concordatari assunti.

## **5.2 La struttura della Proposta concordataria e gli impegni di pagamento assunti dalla Società**

In ragione del disposto di cui all'art. 160, comma 2, L. Fall., la Società, con il supporto dei Dottori de Bei e Pivotti, ha effettuato una stima del proprio patrimonio mobiliare (alla Data di Riferimento) su cui i creditori privilegiati generali vantano la propria causa legittima di prelazione: si è verificato che il

compendio mobiliare non è capiente per soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati generali / speciali e si è concluso per (i) la degradazione parziale a chirografo dei creditori privilegiati di grado pari a quello di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c., e (ii) la ovvia integrale degradazione a chirografo dei creditori privilegiati di grado successivo a quello di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c., come risulta anche dalla relazione predisposta dai predetti professionisti (cfr. doc. 10). Analogamente, si è operata una valutazione puntuale circa la spettanza del privilegio speciale in relazione ai crediti per rivalsa I.V.A.: a tal fine si è verificato, con riferimento a ciascun creditore specifico in astratto titolare del privilegio in esame, l'esistenza o meno, alla data di deposito del Ricorso Introduttivo, dei beni sui quali graverebbe il privilegio, concludendo per la degradazione a chirografo della parte di credito relativa all'imposta sul valore aggiunto in tutti quei casi in cui si è accertata l'assenza di tali beni.<sup>8</sup>

In forza dell'art. 160, comma 2, L. Fall., i crediti privilegiati degradati saranno destinatari del trattamento riconosciuto agli altri creditori chirografari e verranno soddisfatti per il tramite della Finanza Esterna.

---

<sup>8</sup> In particolare, sono state analizzate tutte le fatture relative all'acquisto di beni, sono stati individuati i singoli beni e/o servizi forniti ed è stato verificato se i beni stessi fossero ancora presenti in azienda e acquisiti all'attivo. Verificata la connessione diretta tra la fornitura del bene e/o del servizio fornito per il quale sussiste il privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c., sulla scorta del valore del bene è stato determinato l'importo del credito privilegiato. L'inesistenza dei beni presso la Società ovvero, nel caso di beni fungibili, l'impossibilità di verificare la provenienza delle partite ormai confuse presso i magazzini e il conseguente degrado in chirografo di parte del credito per rivalsa IVA (mentre per il resto il perito ha valutato che il privilegio, pur collegato a beni potenzialmente ricompresi nel patrimonio della Società, non è capiente) è stato appositamente oggetto della relazione dei Dottori de Bei e Pivotti, cui integralmente si rinvia per ogni dettaglio e precisazione (cfr. doc. 10).

La Proposta concordataria che la Società con il presente atto formula ai propri creditori prevede (attraverso i flussi liberi generati dalla continuità sommati alla cassa attualmente disponibile):

1. il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili;
2. il pagamento dei creditori assistiti da privilegio speciale e/o generale di grado anteriore a quello di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. (maggiorati degli interessi al tasso legale dal 23 dicembre 2020) in misura integrale, entro il termine antecedente tra (i) il 31 dicembre 2023, e (ii) la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186-bis L. Fall. come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g, del D.L. 118/2021);
3. il pagamento dei creditori assistiti da privilegio generale di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. in misura parziale pari al 26% (maggiorati degli interessi al tasso legale dal 23 dicembre 2020) (i.e. per la parte non oggetto di degrado), entro il termine antecedente tra (i) il 31 dicembre 2023, e (ii) la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186-bis L. Fall. come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g, del D.L. 118/2021);

nonché

4. il pagamento di tutti i creditori chirografari (compresi i crediti privilegiati degradati per incapacienza, che sono oggetto di una proposta ex art. 182-ter L. Fall., di cui *infra*), entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno 2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa e nella misura minima garantita per patto concordatario del 10%, attraverso la Finanza

Esterna (salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del Piano concordatario illustrate al paragrafo 5.3 che segue).

La Proposta e il Piano assumono prudenzialmente che l'omologa del concordato intervenga nel secondo trimestre del 2022.

### **5.3 Possibile incremento del soddisfacimento dei creditori in caso di maggiori flussi realizzati nell'arco del Piano e/o di liberazione dei fondi**

La percentuale di pagamento come sopra offerta ai creditori chirografari è il frutto di una previsione doverosamente prudentiale dei flussi ritraibili dalla continuità aziendale (applicando un'analisi di sensitività alle previsioni di Piano) ed è in tale misura garantita da Fininven.

Vecchia Murano assume, per l'effetto, l'obbligo di mettere a disposizione dei creditori chirografari (originari e divenuti tali per effetto del degrado) ogni auspicato maggior flusso derivante dalla continuità realizzato nell'arco di Piano in esecuzione delle azioni previste a Piano.

Rimane altresì inteso che, in caso di effettivo realizzo e destinazione ai creditori chirografari di flussi in eccesso rispetto all'ammontare minimo garantito di Euro 1,6 milioni, l'obbligo di Fininven di versare la Finanza Esterna si intenderà ridotto corrispondentemente (fermo restando l'obbligo di garantire ai creditori chirografari, compresi quelli degradati per incapacienza del patrimonio, la percentuale minima del 10%).

Va precisato che, qualora il Tribunale fosse dell'avviso che ogni maggior somma eventualmente derivante dai flussi non possa essere destinata a tutti i creditori

chirografari (originari e degradati) bensì debba andare a riduzione del degrado<sup>9</sup>, la Società manifesta sin d'ora la propria volontà a conformare la propria Proposta in questo senso<sup>10</sup> e quindi, in via subordinata, formula la sua proposta in questo senso.

E' evidente che in tale subordinata prospettiva l'impegno di Fininven ad erogare la Finanza Esterna non potrà subire alcuna riduzione.

#### **5.5 Facoltà di anticipata estinzione degli impegni di pagamento**

Come anticipato sopra l'impegno concordatario (garantito da Fininven) si basa sulla previsione della realizzazione di un flusso libero di Euro 1,6 milioni e cioè l'ammontare previsto a Piano (ca. 2 milioni di Euro) al netto della analisi di *sensitivity* operata anche a seguito delle osservazioni degli asseveratori con l'impegno a destinare l'eventuale eccedenza dei flussi a maggior soddisfazione dei creditori.

In relazione a ciò ed in relazione al possibile rinvenimento, in costanza di concordato, di un soggetto (Fininven o altro soggetto, anche finanziario) disponibile ad anticipare i flussi massimi previsti a piano, Vecchia Murano

---

<sup>9</sup> La posizione della Società, cui è nota la questione delle diverse posizioni registrate anche in giurisprudenza sulla natura dei flussi, è quella fatta propria dalla Corte d'Appello di Venezia, Sez. I Civ., 19 luglio 2019 che correttamente rileva come gli stessi siano vincolati al privilegio nei limiti in cui lo stesso risulti capiente avuto riguardo al valore dell'attivo al momento del deposito della domanda di concordato in bianco in quanto attivo realizzabile senza la collaborazione del debitore attraverso la vendita coattiva (dell'azienda od atomistica a seconda dei casi).

<sup>10</sup> Andrebbero invece, comunque, a ridurre il degrado e quindi a beneficio del privilegio degradato, in quanto attivi già presenti alla data di avvio della presente procedura:

- (i) l'eventuale maggior ricavo (senza vincolo di risultato) riveniente dalle azioni di recupero dei crediti (oggetto di prudenziale integrale svalutazione ai fini del Piano) ed esistenti alla Data di Rifeirmento;
- (ii) ogni eventuale maggior attivo derivante dallo sblocco di fondi per rischi (in particolare quello inerente al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate) poi concretamente non verificatisi.

chiede la facoltà (senza assumere alcun obbligo al riguardo e solo in caso di positivo vaglio del Tribunale al riguardo) di anticipare dal 1 gennaio 2023 in qualsiasi momento il possibile adempimento del proprio concordato con il versamento (in aggiunta a quanto previsto al punto 5.2) dell'importo massimo dei flussi previsti da destinare ai creditori secondo quanto previsto allo stesso punto nonché del risultato del realizzo di ogni eventuale ulteriore attività derivante dal realizzo dei crediti esistenti alla Data di Riferimento e/o dalla liberazione di fondi appostati nella Situazione di Riferimento sottesa al Piano.

#### **5.6 La formazione obbligatoria delle classi al fine di consentire il voto dei creditori privilegiati dilazionati**

Come si è già anticipato *supra*, nella sintesi della Proposta concordataria, la Ricorrente ha inteso assegnare a tutti i creditori chirografari (compresi quelli tali a seguito di degrado per incapienza del patrimonio sociale) la stessa percentuale e la stessa tempistica di pagamento.

Tuttavia, come pure si è detto sopra, la Società ha previsto – siccome imposta dalla legge – una suddivisione in classi ai fini del voto, classando e separando i creditori privilegiati degradati i cui crediti vengono falcidiati mediante il ricorso (oggi obbligatorio) dell'istituto della proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall. dagli altri (indifferenziati) creditori chirografari della Società.

Alla luce di quanto sopra, la suddivisione in classi proposta ai fini del voto, sulla base dell'assunto di cui sopra, è la seguente:

#### **CLASSE 1: Erario per la parte privilegiata degradata a chirografario (classe obbligatoria)**

La classe in esame comprende esclusivamente l'Erario, limitatamente alla parte

privilegiata degradata a chirografario dei suoi crediti, che – come si è già anticipato – verrà pagata entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno 2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa nella percentuale comunque non inferiore al 10%, con impegno, come sopra specificato (par. 5.3), a mettere a disposizione dell'intero chirografo e quindi anche dell'Erario proporzionalmente ogni ulteriore flusso derivante dalla gestione eccedente il minimo garantito che fosse realizzato in costanza di Piano, sulla base della proposta ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall., che con il presente Ricorso viene formulata a tale creditore (il tutto nei limiti di quanto precisato sopra al par. 5.3 e quindi con l'eccezione del caso in cui il Tribunale aderisse all'impostazione secondo cui i maggiori flussi debbano andare a riduzione del degrado<sup>11</sup>). Dunque, conformemente a quanto previsto dallo stesso art. 182-ter L. Fall. tale creditore viene collocato in un'apposita (obbligatoria) classe.

**CLASSE 2: creditori chirografari (diversi dall'Erario per la parte degradata a chirografo)**

In tale classe sono stati collocati tutti i creditori chirografari (diversi dall'Erario), i quali verranno pagati entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno 2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa nella percentuale comunque non inferiore al 10%, con impegno, come sopra specificato (par. 5.3), a mettere a disposizione dell'intero chirografo e quindi anche dei creditori appartenenti alla classe 2 in proporzione al loro credito ogni ulteriore flusso derivante dalla gestione eccedente il minimo garantito che fosse realizzato in

---

<sup>11</sup> È ovvio che in questa subordinata prospettiva gli importi corrispondenti all'eccesso di flussi rispetto a quelli sufficienti a rispettare la percentuale minima, verrebbero integralmente corrisposti all'Erario non già come creditore chirografario ma in dipendenza della corrispondente riduzione del degrado.

costanza di Piano (il tutto sempre nei limiti di quanto precisato sopra al par. 5.3 e quindi con l'eccezione del caso in cui il Tribunale aderisse all'impostazione secondo cui i maggiori flussi debbano andare a riduzione del degrado).

\* \* \*

## **6. Il trattamento specifico dei crediti tributari in base alla proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall. formulata dalla Società**

Come si è anticipato al par. 5 che precede, Vecchia Murano nel contesto del proprio Piano intende avvalersi dello strumento di cui all'art. 182-ter L. Fall., formulando con il presente atto una proposta di trattamento dei debiti tributari (la "Proposta 182 ter") che prevede il pagamento parziale dei tributi privilegiati degradati a rango chirografario per incapacienza entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno 2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa.

In base al disposto dell'art. 182-ter, secondo comma, L. Fall. tale Proposta 182 ter viene notificata contestualmente al deposito del presente Ricorso ai competenti Uffici erariali e contributivi, in quanto parte integrante della presente Proposta<sup>12</sup>.

### **6.1 Premessa normativa e oggetto della Proposta 182 ter**

Il testo novellato dell'art. 182 ter L. Fall., per la parte di specifico interesse ai fini

---

<sup>12</sup> Dunque, la Proposta 182 Ter L. Fall. è incorporata nel presente Ricorso quale parte integrante della Proposta concordataria formulata da Vecchia Murano ai propri creditori (sulla possibilità di inserire la proposta ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall. direttamente nel testo del ricorso per concordato preventivo "pieno", senza necessità di un separato documento cfr., ad esempio, Trib. Siracusa, 9 aprile 2018). Tale Proposta 182 Ter L. Fall. verrà quindi notificata, contestualmente al deposito in Tribunale del presente Ricorso, agli Enti interessati e all'Agente della Riscossione a mezzo pec. Gli allegati alla Proposta 182 Ter L. Fall., ossia la "copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda" verranno allegati a tale pec agli Enti e successivamente depositati in Tribunale unitamente alla prova di tali notifiche.

della presente proposta, recita:

*"Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe".*

In sintesi, e tenuto conto della circostanza che l'oggetto della proposta formulata

da Vecchia Murano è il pagamento parziale dei tributi privilegiati ma degradati per incapienza, sulla base del dato normativo sopra riportato è senz'altro possibile affermare:

- l'obbligatorietà per il debitore concordatario, ogni qualvolta intende proporre il pagamento parziale di pretese erariali e/o contributive, di ricorrere esclusivamente allo strumento previsto dal nuovo art. 182-ter L. Fall.;
- la possibilità di procedere a pagamenti parziali e/o dilazionati di tutti i tributi, inclusa l'IVA;
- la necessità di attestare, con un'apposita relazione redatta da un professionista dotato dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d, L. Fall., che il trattamento riservato agli Enti interessati dalla proposta 182-ter L. Fall. risulti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- la necessità di collocare gli Enti interessati dalla proposta ex art. 182-ter L. Fall. in un'apposita classe alla quale riservare – se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza – un trattamento che non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

## 6.2 La Proposta 182 ter

La Società – trovandosi in "stato di crisi" ed essendo in possesso dei requisiti "dimensionali" per l'accesso al concordato preventivo – è pacificamente legittimata a proporre la presente Proposta 182 Ter, in quanto già "ammessa" dal Tribunale di Venezia alla prenotativa procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall..

La presente Proposta 182 Ter ha ad oggetto, come evidenziato in premessa, i debiti di natura tributaria aventi titolo e/o causa anteriore alla Data di Riferimento.

## 6.3 La ricognizione del debito "fiscale" alla Data di Riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione fiscale, la Società ha effettuato le seguenti verifiche e ricognizioni.

All'esito dei controlli effettuati l'indebitamento complessivo alla Data di Riferimento nei confronti dell'Erario ammonta ad Euro 704.740,00, come qui di seguito specificato:

<u>Debiti Tributari</u>	<u>Contabile</u>
DEBITI PER IRES	€ 27.749,00
ERARIO C/IVA	€ 146.666,08
ERARIO C/RIT. IRPEF LAV.DIP.	€ 293.904,89
ADDIZ.REG-COM. AMMINISTRATORI	€ 923,29
DEBITO IMP.	€ 1.011,04
DEB.ACCERTAMENTO IVA 2017	€ 9.819,60
DEBITO ACCERTAM.IVA MAG-GIU18	€ 53.722,80
DEBITO RATEIZZ. IVA I^ TRIM 19	€ 80.053,74
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2011	€ 12.457,70
DEB.ADES.ACCERTAMENTO 2012	€ 31.460,76

DEBITI ACCERTAMENTO IRES 2016	€ 46.971,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 704.740,00</b>

La voce, come già rappresentato nella parte descrittiva del ricorso, comprende specificamente:

Debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP aventi grado privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. (oggetto di degrado parziale) per complessivi Euro 414.477,78:

- l'importo di Euro 27.749,00 rappresenta il debito residuo dovuto per l'imposta IRES anno 2019;
- l'importo di Euro 293.904,89 rappresenta il debito dovuto per ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali relative ai lavoratori dipendenti per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
- l'importo di Euro 923,29 rappresenta l'importo dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali per i compensi degli amministratori per il mese di dicembre 2019;
- l'importo di Euro 1.011,04 rappresenta il debito complessivo relativo alle imposte sul TFR rivalutato degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui:
  - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.12.18 euro 631.60;
  - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.12.19 euro 378.41;
  - debiti per imposte rivalutazione TFR al 31.03.20 euro 1.03;
- gli importi di Euro 12.457,70 e di Euro 31.460,48 corrispondono al debito residuo per l'imposta IRES/IRAP relativa all'anno 2011 e 2012;
- l'importo di Euro 46.971,10 rappresenta il saldo dovuto per l'imposta IRES 2015.

Debiti per IVA aventi rango privilegiato di cui al n. 19 dell'art. 2778 c.c. (oggetto di degrado integrale) per complessivi Euro 290.262,22:

- l'importo di Euro 146.666,08 rappresenta il saldo residuo dovuto per l'imposta IVA anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- gli importi di Euro 9.819,60, Euro 53.722,82 ed Euro 80.053,74 rappresentano il debito residuo derivante dalla rateizzazione dell'imposta IVA, rispettivamente, del III trimestre 2017, Il trimestre 2018 (maggio – giugno 2018) e del I trimestre 2019.

In aggiunta, in data 21 gennaio 2021 Vecchia Murano è stata destinataria dell'avviso di accertamento n. T6303SB00498 elevato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2016, la cui pretesa complessiva ammonta ad Euro 1.192.739,03 alla data sopra specificata. In particolare, a mezzo di tale atto, l'Ufficio ha svolto due rilievi:

- con il primo (contrassegnato con la lett. a), ha contestato a Vecchia Murano l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per Euro 1.193.400,00 ai fini IRES, IRAP e IVA;
- con il secondo (contrassegnato con la lett. b), ha contestato a Vecchia Murano l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA per un imponibile di Euro 56.575,00.

In particolare, con l'avviso di accertamento in questione, l'Agenzia delle Entrate ha intimato a Vecchia Murano il versamento:

- a fini IRES 2016 dell'importo di Euro 328.185,00;
- a fini IRAP 2016 dell'importo di Euro 46.543,00;

- a fini IVA 2016 dell'importo di Euro 274.994,00;
- di interessi fino al 20 marzo 2021 pari ad Euro 99.958,53
- di una sanzione pari integralmente ad Euro 443.049,75,
- delle spese di notifica pari ad Euro 8,75,

e quindi il pagamento di una somma complessiva pari ad Euro 1.192.739,03.

Avverso il predetto avviso di accertamento, Vecchia Murano ha radicato una controversia tuttora pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, contestando l'avviso di accertamento sotto plurimi profili.

La Società ha richiesto al Dott. Guido Gasparini e all'Avv. Massimiliano Leonetti dello Studio legale - tributario GBA (che assistono la Società nel contenzioso tributario in questione) di valutare i rischi correlati al giudizio.

Con comunicazione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 2, pagg. 16-17 che riassume quanto esposto nel parere del 20 luglio 2021), il Dott. Gasparini e l'Avv. Leonetti hanno osservato che (i) il primo rilievo mosso dall'Agenzia Entrate deve ritenersi verosimilmente infondato; e che (ii) potrebbe esservi un rischio di soccombenza con riguardo al secondo rilievo formulato dall'Agenzia Entrate.

Fermo quanto precede, si evidenzia che la Società (al fine di evitare qualsivoglia contestazione sul punto) ha preferito costituire un apposito fondo rischi (dell'importo di Euro 1.300.000,00) di natura privilegiata (di grado pari al n. 18 dell'art. 2778 c.c. che sarà oggetto di degrado parziale) per il contenzioso fiscale in parola al fine di sterilizzare totalmente la possibile pretesa dell'Agenzia (fermo restando che, in caso di esito, anche solo parzialmente, vittorioso del giudizio e di conseguente totale o parziale liberazione del fondo), ciò andrà a beneficio

dell'Erario che vedrà per pari importo ridotto il degrado sul diverso credito tributario riconosciuto dalla Società pari ad Euro 704.740,04 (si veda pag. 18 che precede).

#### **6.4 Termini e tempistiche di adempimento della Proposta 182 ter**

Di seguito si rappresentano e sintetizzano i "termini" della Proposta 182 ter.

Posto che alla Data di Riferimento l'indebitamento fiscale concorsuale ammonta a complessivi:

- *"debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 414.477,78";*
- *"fondo rischi di natura privilegiata di grado di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. dell'importo di Euro 1.300.000,00";*
- *"debiti per IVA aventi rango privilegiato di cui al n. 19 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 290.262,22";*

la presente Proposta 182 Ter L. Fall. prevede:

- il pagamento dei *"debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 414.477,78"* in misura parziale pari al 26% (maggiorati degli interessi al tasso legale dal 23 dicembre 2020) (i.e. per la parte non oggetto di degrado), entro il termine antecedente tra (i) il 31 dicembre 2023 e (ii) la scadenza del secondo anno dall'omologa del concordato (ai sensi dell'art. 186-bis L. Fall come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g) del D.L. 118/2021), con soddisfo per un importo pari ad Euro 108.209,19;
- il pagamento del residuo (pari ad Euro 306.268,59) dei *"debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c."* degradato a chirografo e inserito in Classe 1, entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno

2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa e nella misura minima garantita per patto concordatario del 10%, attraverso la Finanza Esterna (salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del Piano concordatario illustrate al paragrafo 5.3 che precede);

- il pagamento dei *"debiti per IVA aventi rango privilegiato di cui al n. 19 dell'art. 2778 c.c. per complessivi Euro 290.262,22"* integralmente degradati a chirografo e inseriti in Classe 1, entro il termine antecedente tra (i) il 30 giugno 2024 e (ii) la scadenza del 30° (trentesimo) mese dall'omologa e nella misura minima garantita per patto concordatario del 10%, attraverso la Finanza Esterna (salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del Piano concordatario illustrate al paragrafo 5.3 che precede).

Il trattamento del *"fondo rischi di natura privilegiata di grado di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c. dell'importo di Euro 1.300.000,00"* sarà analogo al trattamento dei *"debiti IRES, ritenute IRPEF e IRAP rango privilegiato di cui al n. 18 dell'art. 2778 c.c."*, restando inteso che la parte che dovesse essere liberata di tale fondo rischi (in caso di esito, anche solo parzialmente, vittorioso del contenzioso in essere) andrà a diminuzione del degrado dei debiti tributari oggetto della Proposta 182 ter.

#### **6.6 La convenienza della Proposta 182 Ter**

La Proposta 182 ter formulata dalla Società (proseguendo la propria attività aziendale in forma c.d. "diretta", con rinuncia da parte di Fininven ai propri crediti aventi, per la gran parte, grado privilegiato anteriore all'Erario e con messa a disposizione della Finanza Esterna appare sostanzialmente l'unica soluzione che può consentire all'Erario di avere una prospettiva di soddisfacimento

(seppur parziale) dei propri crediti; prospettiva che sarebbe in massima parte compromessa e comunque molto deteriore laddove la Società dovesse interrompere il proprio percorso concordatario.

La relazione redatta dagli attestatori ai sensi degli artt. 160, comma 2, L. Fall. e 182-ter L. Fall. sottolinea chiaramente come *“l’ipotesi fallimentare potrà consentire la parziale soddisfazione (nei limiti del 2% circa) del credito erariale di grado 18° mentre l’alternativa opzione concordataria potrà consentire, attraverso i maggiori flussi e la nuova finanza entrambi garantiti da Fininven, la soddisfazione del privilegio di grado 18° per il 33,5% e dei chirografari nei limiti del 10%”* (cfr. doc. 10, pag. 25) e conclude che *“ai sensi dell’art. 182-ter, comma 1, L.F. la soddisfazione dei crediti erariali proposta dal concordato non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni per i quali sussiste la prelazione”* (cfr. doc. 10, pag. 26).

**7. La fattibilità del Piano e della Proposta concordataria e le attestazioni ex art. 161, terzo comma, 186-bis, secondo comma, 182-ter e 160, secondo comma, L. Fall.**

Come si è accennato, i professionisti attestatori Dott. Michele Pivotti di Padova e Dott. Piero de Bei di Venezia, professionisti che hanno confermato nella loro relazione di essere dotati dei requisiti di professionalità ed indipendenza di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), L. Fall., hanno redatto la relazione attestativa di cui agli artt. 161, terzo comma, e 186-bis, secondo comma, lett. b), L. Fall. (cfr. doc. 15), nonché ex art. 182-ter L. Fall. e 160, secondo comma, L. Fall. (cfr. doc. 10), attestando:

- i) la veridicità dei dati aziendali di partenza al 23 dicembre 2020;

- ii) la fattibilità del Piano concordatario;
- iii) che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal Piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- iv) che il pagamento parziale dei creditori privilegiati è maggiormente conveniente rispetto alle alternative praticabili.

L'asseverazione si fa carico (cfr. doc. 15, in particolare paragrafi nn. 9 e 10) di verificare analiticamente la "veridicità" dei dati aziendali assunti dalla Società quale base per la predisposizione del Piano di ristrutturazione e la conseguente elaborazione della Proposta di soddisfazione dei creditori, attestando "*la veridicità dei dati aziendali di VM sui quali si basano il Piano e la Proposta*" (cfr. doc. 15, pag. 58).

Per quanto attiene la fattibilità del Piano, la stessa è stata confermata sulla base della ragionevolezza degli elementi assunti dalla Società a base del Piano medesimo e, per l'effetto, gli attestatori concludono attestando "*la fattibilità del Piano di VM che appare plausibile e adeguatamente definito*" (cfr. doc. 15, pag. 58).

L'asseverazione (cfr. doc. 15, cfr. par. 21) – ai fini di cui all'art. 186-bis L. Fall. – opera un raffronto tra i risultati prevedibilmente derivanti dall'esecuzione della Proposta concordataria e le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio che sarebbero in ipotesi prospettabili in uno scenario fallimentare. Sul punto, i professionisti attestano che "*la continuità aziendale appare funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*" (cfr. doc. 15, pag. 58).

Quanto, infine, alla relazione di cui all'art. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, L. Fall. (allegata quale doc. 10), i periti hanno attestato che il Piano, pur non

riconoscendo la soddisfazione integrale del ceto creditorio privilegiato, ne prevede comunque *“un soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare”* (cfr. doc. 10, pag. 26).

#### **8. La convenienza del concordato e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis L. Fall.**

Si richiamano le considerazioni svolte dagli attestatori al par. 7 circa il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori nel concordato rispetto alle alternative disponibili, che è requisito di ammissibilità della procedura concordataria.

Ai fini di una tale valutazione, gli attestatori hanno anche verificato l'eventuale sussistenza di poste attive che sarebbero azionabili nella denegata ipotesi di fallimento della Società.

Per quanto attiene possibili azioni revocatorie, si è innanzitutto proceduto ad analizzare i pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla Data di Riferimento e non sono state rilevate situazioni a comprova della revocabilità di tali pagamenti ovvero della infondatezza di eventuali eccezioni, ex art. 67, comma 3, lett. a), relative a pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Si è inoltre provveduto a confrontare i saldi, sia della debitoria commerciale che di quella bancaria, alla Data di Riferimento e al sesto mese antecedente (criterio che, in base all'art. 70 L. Fall., consente di individuare nel *quantum* il massimo importo revocabile) e non sono state rilevate fattispecie di significativo rientro delle esposizioni dei creditori destinatari di pagamenti (e, con riferimento agli istituti di credito, eventualmente rilevante per escludere l'operatività

dell'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. b).

Su tali analisi fatte dalla Società, gli attestatori, dopo aver vagliato la documentazione messa a disposizione, non hanno mosso rilievi (cfr. doc. 15 cit., p. 55).

La Società, al fine poi di valutare eventuali proventi derivanti dall'utile esercizio di azioni promosse sulla base di possibili profili di responsabilità degli organi gestori e di controllo, ha esaminato: i) il libro dell'Organo Amministrativo; ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dal 2017 al 2020, senza riscontrare profili di particolare criticità. Ai medesimi fini, la Società ha provveduto a verificare i rapporti intercorsi con il socio di controllo Fininven, appurando che non vi sono stati rimborsi di finanziamenti e che, nel passato, sino al 2019 i pagamenti effettuati in favore del socio si riferiscono sostanzialmente esclusivamente a canoni di locazione, i cui ammontari si ritengono assolutamente congrui rispetto al mercato di riferimento veneziano (in epoca ante pandemia Covid).

Anche in questo caso gli attestatori hanno provveduto a verificare anche documentalmente i risultati dell'analisi effettuata dalla Società, senza muovere rilievi (cfr. doc. 15, par. 10.3, pag. 24-25).

Sull'eventuale responsabilità della controllante Fininven ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., i dati esposti nel presente ricorso evidenziano come Fininven abbia costantemente sostenuto la sua controllata e non abbia mai distratto risorse dalla stessa a beneficio proprio o di altra società del gruppo (anche in questo caso gli attestatori non hanno mosso rilievi, cfr. doc. 15, 10.3, pag. 24).

## **9. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura**

Sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge fallimentare per l'ammissione della Ricorrente ai benefici della procedura prenotativa.

### **A) La competenza del Tribunale adito**

Come si è già accennato *supra*, la Società è stata costituita nel 1970 a Venezia, ove ha sempre mantenuto la propria sede legale. Conseguentemente sussiste indubbiamente, ai sensi dell'art. 161, primo comma, L. Fall., la competenza del Tribunale adito.

### **B) I requisiti soggettivo ed oggettivo**

Dai bilanci relativi agli esercizi 2017 (cfr. **doc. 16**), 2018 e 2019 (cfr. docc. 8 e 9) emerge chiaramente la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale non sotto soglia ex art. 1 L. Fall..

### **C) La documentazione a corredo del Ricorso di cui all'art. 161 L. Fall.**

Per quanto concerne la documentazione richiesta dall'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., si fa presente che:

- l'*"aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa"* di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 161 L. Fall. viene prodotta *sub doc. 17*;
- lo *"stato analitico ed estimativo delle attività"* di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 161 L. Fall. si compone, oltre che di quanto descritto nel Piano (cfr. doc. 2), dei seguenti documenti:
  - **doc. 18**: perizia di stima dell'ing. Massimo Selvatico;
  - **doc. 19**: stato analitico delle attività di Vecchia Murano;
  - **doc. 10**: relazione ex artt. 160, comma 2, e 182-ter L. Fall.;

- doc. 15: relazione ex artt. 161, comma 3, e 186-bis, comma 2, L. Fall.;
- *"l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione"* di cui alla medesima lett. b) del secondo comma dell'art. 161 L. Fall. è prodotto *sub doc. 20*;
- *"l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore"* di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 161 L. Fall.; si fa presente che non risultano titolari di diritti reali o personali su beni di Vecchia Murano;
- *"il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili"* di cui alla lett. d) del secondo comma dell'art. 161 L. Fall.; si fa presente che non vi sono soci illimitatamente responsabili in Vecchia Murano;
- il *"piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta"* sub doc. 2;
- la *"relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo"* di cui al terzo comma dell'art. 161 L. Fall., che, come si è detto *supra* (par. 7), è stata redatta dal Dott. de Bei e dal Dott. Pivotti, professionisti dotati dei requisiti di terzietà e di indipendenza di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L. Fall., è prodotta sub doc. 15 (e che comprende anche la relazione ex art. 186-bis, secondo comma, lett. b), L. Fall.).

**D) L'autorizzazione ai sensi degli artt. 161, comma 7, L. Fall. e/o ex art. 167, comma 2, L. Fall.**

La Società chiede – ai sensi degli artt. 161, comma 7, L. Fall. e/o ex art. 167 comma 2 L. Fall. – di essere autorizzata ad accettare la proposta di Transazione Fininven e la proposta di Accordo VLMG (con riserva di depositare separata anche istanza).

Si è già dato atto nel presente Ricorso sia delle ragioni di convenienza (anche per il ceto creditorio) sottese agli accordi in parola sia delle ragioni che giustificano la funzionalità degli stessi accordi per una corretta esecuzione del Piano.

In ordine all'eventuale requisito dell'urgenza contemplato all'art. 161, comma 7, L. Fall., la Società evidenzia che le controparti contrattuali hanno manifestato il proprio interesse a perfezionare gli accordi fissando un termine per l'accettazione nelle proposte irrevocabili ricevute per il 30 novembre 2021.

\*

## **10. Conclusioni**

Per quanto sopra esposto, **Vecchia Murano V.M. S.r.l.**, come sopra rappresentata ed assistita,

**chiede**

che, previo ogni necessario incumbente e verificati i presupposti di legge, l'ill.mo Tribunale di Venezia,

- a) preso atto dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del Piano ex art. 161, terzo comma L. Fall., della attestazione specifica resa ai sensi dell'art. 186 bis, secondo comma lett. b) L. Fall.,

che conferma che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista nel Piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nonché dell'attestazione ex art. 182 ter L. Fall. e dell'attestazione ex art. 160, secondo comma, L. Fall., voglia con proprio provvedimento dichiarare l'apertura della procedura di concordato preventivo sulla base della proposta formulata (in via principale e subordinata) al paragrafo 5 (e, in particolare, del paragrafo 5.2) del presente Ricorso di cui sin da ora è richiesta l'omologa, con ogni consequenziale provvedimento;

- b) voglia autorizzare la Ricorrente ai sensi degli artt. 161, comma 7, L. Fall. e/o 167, comma 2, L. Fall. a sottoscrivere la Transazione Fininven e l'Accordo VLMG.

Qualora il Tribunale avanzasse rilievi o richieste di chiarimenti sulla documentazione prodotta, la Ricorrente chiede sin da ora di poter beneficiare del termine massimo di giorni quindici previsto dall'art. 162, comma 1, L. Fall. al fine di apportare tutte le integrazioni (anche documentali) che si dovessero rendere necessarie in relazione alla complessità della presente procedura.

\*

La Società, considerata la natura del concordato che si basa sulla continuità aziendale e quindi l'esigenza di generare i flussi necessari ad autofinanziarsi, chiede che il Tribunale voglia fissare l'importo da depositare ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), L. Fall. nella percentuale del 20% delle spese stimate di procedura.

Con ogni consentita riserva, anche istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- **doc. 1:** determina del C.d.A. di Vecchia Murano assunta ex art. 152 L.



Fall. in data 23 settembre 2021;

- **doc. 2:** piano concordatario in continuità diretta;
- **doc. 3:** visura storica di Vecchia Murano;
- **doc. 4:** statuto sociale di Vecchia Murano;
- **doc. 5:** visura camerale storica di Fininven;
- **doc. 6:** accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall. stipulato da Fininven, con relativi allegati;
- **doc. 7:** decreto del 16-22 giugno 2021 emesso dal Tribunale di Venezia;
- **doc. 8:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Vecchia Murano;
- **doc. 9:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Vecchia Murano;
- **doc. 10:** relazione ex artt. 160, comma 2, e 182-ter L. Fall. predisposta dai Dottori Piero de Bei e Michele Pivotti;
- **doc. 11:** proposta irrevocabile di Fininven avente ad oggetto la Transazione Fininven;
- **doc. 12:** contratto di locazione tra Fininven e Vecchia Murano datato 31 dicembre 2010;
- **doc. 13:** proposta irrevocabile di VLMG avente ad oggetto l'Accordo VLMG;
- **doc. 14:** impegno di Fininven a supporto del concordato;
- **doc. 15:** relazione ex artt. 161, comma 3, e 186-bis, comma 2, lett. b), L. Fall. predisposta dagli attestatori Dott.ri Piero de Bei e Michele Pivotti;
- **doc. 16:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di Vecchia Murano;
- **doc. 17:** relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Vecchia Murano;
- **doc. 18:** perizia di stima dell'ing. Massimo Selvatico;
- **doc. 19:** stato analitico delle attività di Vecchia Murano;
- **doc. 20:** elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, di Vecchia Murano.

Venezia, li 24 settembre 2021

**Vecchia Murano S.r.l.**

(Renzo Ferro)

**Avv. Paolo Gnignati**

**Avv. Junio Valerio D'amico**

**Avv. Michele Mazzolo**